

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania

(2002/C 203 E/26)

COM(2002) 221 def. — 2002/0102(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 3 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra ⁽¹⁾, prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Lituania.
- (2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round sull'agricoltura, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore ⁽²⁾, conteneva i primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Lituania.
- (3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo con la Lituania sono stati ugualmente previsti, sotto forma di misura autonoma e transitoria in attesa di un secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo, in esito ad un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2001 con il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania ⁽³⁾. Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo — che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo — non è ancora entrato in vigore.
- (4) È stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

(5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Lituania. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania.

(6) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾, esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione ivi prevista all'articolo 4.

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

(8) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2766/2000 è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lituania, definite negli allegati C a) e C b) del presente regolamento, sostituiscono quelle definite nell'allegato Va dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (in appresso denominato «accordo europeo»).

2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati C a) e C b) del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 933/2001 della Commissione (GU L 144 del 28.5.2001, pag. 1).

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio (¹), ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

(¹) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della stessa.

3. Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO C a)

I seguenti prodotti originari della Lituania beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0 % del dazio NPF).

Codice NC (¹)	Codice NC	Codice NC	Codice NC	Codice NC
0101 10 90	0210 99 80	0709 52 00	0711 90 10	0806 20 11
0101 90 19	0407 00 90	0709 59 00	0711 90 50	0806 20 12
0101 90 30	0409 00 00	0709 60 10	0711 90 80	0806 20 91
0101 90 90	0410 00 00	0709 60 99	0711 90 90	0806 20 92
0104 20 10	0601	0709 70 00	0712 20 00	0806 20 98
0106 19 10	0602	0709 90 10	0712 31 00	0808 20 90
0106 39 10	0603	0709 90 20	0712 32 00	0809 40 90
0205	0604	0709 90 50	0712 33 00	0810 40 30
0206 80 91	0701 10 00	0709 90 90	0712 39 00	0810 40 50
0206 90 91	0701 90 10	0710 10 00	0712 90 05	0810 40 90
0207 13 91	0703 10	0710 21 00	0712 90 30	0811 90 39
0207 14 91	0703 90 00	0710 22 00	0712 90 50	0811 90 50
0207 26 91	0704 20 00	0710 29 00	0712 90 90	0811 90 75
0207 27 91	0704 90 90	0710 30 00	0713 50 00	0811 90 80
0207 35 91	0705 19 00	0710 80 51	0713 90 10	0811 90 85
0207 36 89	0705 21 00	0710 80 59	0713 90 90	0811 90 95
0208	0705 29 00	0710 80 61	0802 11 90	0812 10 00
0210 91 00	0706	0710 80 69	0802 12 90	0812 90 40
0210 92 00	0707 00 90	0710 80 70	0802 21 00	0812 90 50
0210 93 00	0708 10 00	0710 80 80	0802 22 00	0812 90 60
0210 99 10	0708 90 00	0710 80 85	0802 31 00	0812 90 99
0210 99 31	0709 20 00	0710 80 95	0802 32 00	0813 10 00
0210 99 39	0709 30 00	0710 90 00	0802 40 00	0813 20 00
0210 99 59	0709 40 00	0711 40 00	0802 90 50	0813 30 00
0210 99 79	0709 51 00	0711 59 00	0802 90 85	0813 40 10

Codice NC (*)	Codice NC	Codice NC	Codice NC	Codice NC
0813 40 30	1508 90 90	2001 90 75	2008 40 71	2009 50 90
0813 40 95	1511 10 90	2001 90 85	2008 40 79	2009 71 10
0813 50 15	1511 90 11	2003 20 00	2008 40 91	2009 71 91
0813 50 19	1511 90 19	2003 90 00	2008 40 99	2009 71 99
0813 50 91	1511 90 91	2004 10 10	2008 50 11	2009 79 19
0813 50 99	1511 90 99	2004 10 99	2008 60 11	2009 79 30
0901 12 00	1512	2004 90 30	2008 60 31	2009 79 93
0901 21 00	1513	2004 90 50	2008 60 39	2009 79 99
0901 22 00	1514	2004 90 91	2008 60 51	2009 80 19
0901 90 90	1515	2004 90 98	2008 60 59	2009 80 38
0902 10 00	1516 10 10	2005 10 00	2008 60 61	2009 80 50
0904 12 00	1516 10 90	2005 20 20	2008 60 69	2009 80 63
0904 20 10	1516 20 91	2005 20 80	2008 60 71	2009 80 69
0904 20 90	1516 20 95	2005 40 00	2008 60 79	2009 80 71
0907 00 00	1516 20 96	2005 51 00	2008 60 91	2009 80 79
0910 40 13	1516 20 98	2005 59 00	2008 60 99	2009 80 89
0910 40 19	1517 10 90	2005 60 00	2008 80 11	2009 80 95
0910 40 90	1517 90 99	2005 90 10	2008 80 31	2009 80 96
0910 91 90	1518 00 31	2005 90 50	2008 80 39	2009 80 99
0910 99 99	1518 00 39	2005 90 60	2008 80 50	2009 90 19
1001 90 10	1522 00 91	2005 90 70	2008 80 70	2009 90 29
1105	1602 10 00	2005 90 75	2008 80 91	2009 90 39
1106 10 00	1602 20 11	2005 90 80	2008 80 99	2009 90 51
1106 30	1602 20 19	2006 00 99	2008 92 14	2009 90 59
1108 20 00	1602 20 90	2007 10 91	2008 92 34	2009 90 96
1208 10 00	1602 31	2007 10 99	2008 92 38	2009 90 98
1209	1602 41 90	2007 99 10	2008 92 59	2204 30 10
1210	1602 42 90	2007 99 91	2008 92 74	2206 00 39
1211 90 30	1602 49 90	2007 99 98	2008 92 78	2206 00 59
1212 10 10	1602 90 10	2008 11 92	2008 92 93	2302 50 00
1212 10 99	1602 90 31	2008 11 94	2008 92 96	2306 90 19
1214 90 10	1602 90 41	2008 11 96	2008 92 98	2308 00 90
1501 00 90	1602 90 72	2008 11 98	2008 99 28	2309 10 51
1502 00 90	1602 90 74	2008 19 19	2008 99 37	2309 10 90
1503 00 19	1602 90 76	2008 19 93	2008 99 40	2309 90 10
1503 00 90	1602 90 78	2008 19 95	2008 99 45	2309 90 31
1504 10 10	1602 90 98	2008 19 99	2008 99 49	2309 90 41
1504 10 99	1603 00 10	2008 40 11	2008 99 55	2309 90 51
1504 20 10	1704 90 10	2008 40 21	2008 99 68	2309 90 91
1504 30 10	2001 10 00	2008 40 29	2008 99 72	
1507	2001 90 20	2008 40 39	2008 99 78	
1508 10 90	2001 90 50	2008 40 51	2008 99 99	
1508 90 10	2001 90 70	2008 40 59	2009 50 10	

(*) Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

ALLEGATO C b)

Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lituania, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg	20	178 000 capi	0	(3)
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg	20	153 000 capi	0	(3)
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	0	(4)
09.4861	0201 0202 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 0210 99 90 1602 50	Carni fresche o refrigerate degli animali della specie bovina Carni congelate degli animali della specie bovina Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, «pezzi detti onglets» e «hampes» Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, «pezzi detti onglets» e «hampes» Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate «Pezzi detti onglets» e «hampes» di animali della specie bovina Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina	esenzione	2 000	200	(8)
09.4542	ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90	esenzione	1 800	150	(5) (8)
	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 0204 0210 99 21 0210 99 29 0210 99 60	Animali vivi della specie ovina, agnelli (non ancora usciti dall'anno) Animali vivi della specie ovina, altri Animali vivi della specie caprina, altri Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, non disossate Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, disossate Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina	esenzione	illimitata		(8)
09.6661	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89	esenzione	1 200	100	(8)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4862	0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	3 000	300	(8)
09.4863	0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	6 350	635	(8)
09.4864	da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69	logurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao	esenzione	300	30	(8)
09.4865	0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove	esenzione	2 000	200	(8)
09.4866	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90 0405 90	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, altro Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % Burro, di siero di latte Burro, altro Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % Altre materie grasse provenienti dal latte	esenzione	2 100	210	(8)
09.4557	0406	Formaggi e latticini	esenzione	7 200	600	(8)
09.6662	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	Uova di pollame	esenzione	700	70	(8)
09.6663	0408 91 80	Tuorli essiccati, altri	esenzione	140	15	(8) (9)
09.6452	ex 0702 00 00 ex 0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati 15 maggio-31 ottobre 1° novembre-14 maggio	esenzione esenzione	400 illimitata	40	(7) (8)
09.6453	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	esenzione	60	5	
09.6664	ex 0707 00 05 ex 0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati, 1° marzo-31 ottobre Cetrioli, freschi o refrigerati, 1° novembre-fine febbraio	esenzione esenzione	100 illimitata	10	(7) (7)
	0709 10 00	Carciofi, freschi o refrigerati	esenzione	illimitata		(7)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
	0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esenzione	illimitata		(7)
09.6631	0808 10	Mele, fresche	esenzione	2 760	230	(7) (8)
	0808 20 50	Pere fresche (escluse pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre)	esenzione	illimitata		(7)
	0809 20	Ciliege, fresche	esenzione	illimitata		(7)
	ex 0809 40 05	Prugne fresche, dal 1° luglio al 30 settembre	esenzione	illimitata		(7)
	0810 10 00	Fragole, fresche	esenzione	illimitata		(6)
	0810 30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina	esenzione	illimitata		(6)
	0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(6)
	0811 10 90	Fragole, congelate, altre	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 19	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 31	Altri lamponi congelati	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 39	Altro ribes nero congelato	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 51	Altro ribes rosso congelato	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 59	Altre more di rovo o di gelso e more-lamponi congelate	esenzione	illimitata		
	0811 20 90	Altri, congelati	esenzione	illimitata		
09.6665	1001 10 00	Frumento (grano) duro	esenzione	25 000	2 500	(8)
	1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina				
	1001 90 99	Altri				
	1101 00 11	Farine di frumento (grano) duro				
	1101 00 15	Farine di frumento (grano) tenero e di spelta				
	1101 00 90	Farine di frumento segalato				
	1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro				
	1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta				
	1103 20 60	Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)				

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.6666	1002 00 00	Segale	esenzione	6 000	600	(8)
	1102 10 00	Farina di segala				
	1103 19 10	Semole e semolini di segala				
	1103 20 10	Agglomerati in forma di pellets di segala				
09.6667	1004 00 00	Avena	esenzione	500	50	(8)
	1102 90 30	Farina di avena				
	1103 19 40	Semole e semolini di avena				
	1103 20 30	Agglomerati in forma di pellets di avena				
	1008 10 00	Grano saraceno	esenzione	illimitata		(8)
	1008 20 00	Miglio				
	1008 30 00	Scagliola				
	1008 90 10	Triticale				
	1008 90 90	Cereali, altri				
	1102 90 90	Farine di cereali, altre				
	1103 19 90	Semole e semolini di altri cereali				
	1103 20 90	Agglomerati in forma di pellets di cereali, altri				
09.6668	1104 29 19	Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati, diversi da avena, granturco, orzo, frumento (grano) e segale	esenzione	1 000	100	
	1104 29 39	Cereali, perlati, diversi da avena, granturco, orzo, frumento (grano) e segale				
	1104 29 59	Cereali, solamente spezzati, diversi da avena, granturco, orzo, frumento (grano) e segale				
09.4569	1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	esenzione	360	30	(8)
	ex 1602 41	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Prosciutti e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 41 90				
	ex 1602 42	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina Spalle e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 42 90				
	ex 1602 49	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina Altre, compresi i miscugli, escluso il codice NC 1602 49 90				
09.6669	1602 32	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: di galli e galline	esenzione	240	20	(8)
	1602 39	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: diversi da galli e galline, e altre non di tacchino				

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
	1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	esenzione	illimitata		⁽⁸⁾
09.6670	2001 90 93 2001 90 96	Cipolle, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico Altri ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	esenzione	100	10	
	2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	esenzione	illimitata		⁽⁸⁾
09.6671	ex 2302 2302 30 2302 40	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: — di frumento — di altri cereali	esenzione	300	30	
09.6672	ex 2309 90 2309 9033 2309 90 43 2309 90 53	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: Altri, non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie inferiore o uguale a 10 %, aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % Altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %, aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % Altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %, aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	esenzione	200	20	

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

⁽³⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

⁽⁴⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

⁽⁵⁾ Esclusi i filetti presentati separatamente.

⁽⁶⁾ Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

⁽⁷⁾ La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

⁽⁸⁾ Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

⁽⁹⁾ In equivalente uova essiccate (100 kg uova liquide = 25,7 kg uova essiccate).

Allegato all'allegato C b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Lituania, sono stabiliti come segue:

Codice NC	Descrizione	Prezzo minimo all'importazione (EUR/t peso netto)
ex 0810 10	Fragole, fresche, destinate alla trasformazione	514
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione	385
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione	233
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	750
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	576
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero	995
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: altri	796
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	995
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	796
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	628
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	448
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	390
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	295

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.
3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità lituane per consentire loro di rimediare alla situazione.
4. Su richiesta della Comunità o della Lituania, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.
5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.